



**Città di Novi Ligure**  
Provincia di Alessandria

**Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale**  
**N. 40 del 29/09/2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI NUOVO REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

L'anno 2025 addì 29 del mese di Settembre alle ore 18.10, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Alla trattazione dell'oggetto risultano presenti:

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Pres.</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Pres.</b>
MULIERE Rocchino	Sindaco	SI	MANTERO Teresa	Presidente del Consiglio	SI
PATELLI Luca	Consigliere	SI	CAMPANILE Salvatore	Consigliere	SI
GUGLIERMERO Patrizia	Consigliere	SI	PORTA Maria Rosa	Consigliere	NO
GOBBATO Marco	Consigliere	SI	BERTOLI Marco	Consigliere	NO
LOLAICO Alfredo	Consigliere	SI	POLETTI Oscar	Consigliere	SI
BOSIO Enrica	Consigliere	SI	PEROCCHIO Giacomo	Consigliere	SI
MASCIA DANIELE	Consigliere	SI	DOLCINO Giuseppe	Consigliere	SI
CATTANEO Enrica	Consigliere	SI	COSCIA Paolo	Consigliere	SI
REALE Alessandro	Vice Presidente del Consiglio	NO			

**Totale presenti 14 Totale assenti 3**

Assiste il Segretario Generale Dott. CABELLA Pier Giorgio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza MANTERO Teresa e sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Ufficio proponente: Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente  
Proposta di deliberazione N: 51

Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 21,45.  
Si procede all'appello a cura del Segretario Generale.  
Risultano assenti i consiglieri Reale, Porta e Bertoli; pertanto i presenti sono n. 14.

Sono presenti il vice Sindaco Tedeschi e gli assessori Carraturo, Casanova, Hasbane e Moro.

L'assessore Carraturo illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Interviene il consigliere Poletto al quale risponde l'assessore Carraturo.

Intervengono i consiglieri Poletto, Gugliemero e l'assessore Carraturo.

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 co. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., in materia di potestà regolamentare degli Enti locali, ai sensi del quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con la precisazione che, in mancanza di una specifica disciplina regolamentare, dovranno ritenersi applicabili le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 co. 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'art. 27 co. 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il termine di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali, nonché dei Regolamenti disciplinanti le relative entrate, deve ritenersi coincidente con quello fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, fermo restando che, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine sopra indicato, i predetti Regolamenti esplicheranno efficacia con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO altresì l'art. 1 co. 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., il quale prevede che gli Enti locali debbano deliberare le aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, precisando che, ove approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine dianzi citato, dette deliberazioni avranno effetto già a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre, in caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe ed aliquote s'intenderanno prorogate di anno in anno;

RICHIAMATA, tuttavia, la nota 05/02/2024, con la quale l'IFEL, relativamente alle modifiche da apportare ai Regolamenti comunali applicativi dello Statuto del contribuente in dipendenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 219/2023, ha escluso che le stesse soggiacessero al rispetto del termine previsto per l'approvazione del bilancio, e ciò in virtù della loro preordinazione al mero recepimento di norme legislative, peraltro non inerenti alla disciplina dei tributi, bensì di carattere essenzialmente procedurale;

DATO ATTO, pertanto, che, se, in presenza di modifiche riguardanti la disciplina degli aspetti sostanziali dei tributi comunali, continua a trovare applicazione il termine di

approvazione del bilancio, ai sensi di quanto esposto al punto precedente, a fronte di modifiche puramente procedurali va ritenuto ammissibile che queste ultime possano essere deliberate dall'organo preposto anche in corso d'anno (entrando in vigore, secondo la disciplina ordinaria, trascorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione);

RICHIAMATO l'art. 42 co. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i., il quale, nell'individuare gli atti di competenza del Consiglio, alla lett. a) annovera tra questi ultimi i Regolamenti;

DATO ATTO che, in ragione delle rilevanti modifiche normative introdotte negli ultimi anni alla disciplina di alcuni tra i principali strumenti deflattivi del contenzioso tributario (quali, in particolare, reclamo e mediazione, accertamento con adesione, autotutela e conciliazione giudiziale), si rende necessario procedere alla sostituzione del vigente Regolamento, ormai obsoleto, con altro più aggiornato;

EVIDENZIATO che analoga necessità deriva anche dalla discussa compatibilità con il principio di separazione dell'attività di indirizzo politico, propria degli organi di governo dell'Ente, da quella, prettamente gestionale, assegnata ai Dirigenti (ex art. 107 co. 1 T.U.E.L.) dell'ultimo periodo del co. 5 dell'art. 35 dell'attuale Regolamento, nella parte in cui demanda alla Giunta comunale e non al Funzionario Responsabile del Servizio il potere di accordare una dilazione di pagamento di somme eccedenti i 6.000,00 € ai contribuenti insolventi, i quali si trovino nell'impossibilità di esibire idonea polizza fidejussoria;

OSSERVATO che, per esigenze di armonizzazione con la disciplina dettata al co. 3 dell'art. 22 del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali, nella parte in cui esenta dall'obbligo di ottenere il rilascio di apposita garanzia fidejussoria in caso di rateazioni di importi inferiori ad € 25.000,00, si rende infine opportuno procedere al corrispondente innalzamento della soglia massima, attualmente pari ad € 6.000,00, fissata dal sopra indicato art. 35 co. 5 per beneficiare di eventuali dilazioni di pagamento anche in mancanza di fidejussione;

RICHIAMATA la Comunicazione di G.C. n. 183 del 25/09/2024, avente ad oggetto: "Modifica del vigente Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso tributario e disciplina transitoria dei procedimenti per la concessione di rateazioni di importo superiore ad euro 6.000,00. Presa d'atto della Giunta Comunale", con cui quest'ultima, nell'evidenziare la necessità di un puntuale rispetto della disciplina regolamentare vigente fino a quando non ne fosse stata deliberata la modifica, ha preso atto della prospettata esigenza di adeguamento al novellato panorama normativo;

DATO ATTO che il Regolamento di cui all'oggetto, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio comunale, esplicherà efficacia allo spirare del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Ente;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 co. 1 della L. n. 213/2012, il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, qui allegato in copia *sub C*;

VISTI;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sugli Uffici e sui Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

VISTI gli allegati pareri esplicitati ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dal Dirigente responsabile del settore finanziario;

CONDIVISA la proposta di provvedimento presentata;

per le motivazioni sopra riportate e con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti	n. 14
Astenuti	n. 3 (Poletto, Perocchio e Dolcino)
Votanti	n. 11
Favorevoli	n. 11

#### D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, per le ragioni meglio esposte in premessa, il nuovo “Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso tributario”, allegato *sub* A al presente atto, onde formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il presente Regolamento diverrà efficace allo spirare del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sull’Albo pretorio dell’Ente.
4. Di allegare (*sub* B) apposita tavola sinottica di raffronto del testo del nuovo Regolamento con quello attualmente in vigore.
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 co. 767 della L. n. 160/2019 e s.m.i., la presente Deliberazione acquisterà efficacia con la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del M.E.F., a seguito del suo inserimento da parte dell’Ente nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro i termini previsti dalla legge.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124 co. 1 del T.U.E.L. e 32 della L. n. 69/2009 e che sarà, altresì, pubblicata, in modo permanente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Provvedimenti” – “Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 51**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente**

Oggetto: **APPROVAZIONE DI NUOVO REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL  
CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/07/2025

Il Responsabile di Settore

Roberto Moro

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/07/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Roberto Moro

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da:

Il Presidente del Consiglio  
MANTERO Teresa

Il Segretario Generale  
CABELLA Pier Giorgio

Il presente documento è stato firmato digitalmente da: artt. 20, 21 D.lgs 82/2005  
dai Funzionari con rispettivi certificati digitali:

Teresa Mantero in data 22/10/2025  
Pier Giorgio Cabella in data 07/10/2025

## **DELIBERA N. 40 del 29/09/2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI NUOVO REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI  
DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 22/10/2025 al 06/11/2025 ed è divenuta esecutiva il 02/11/2025.

Il Segretario Generale  
CABELLA Pier Giorgio

Il presente documento è stato firmato digitalmente da: artt. 20, 21 D.lgs 82/2005  
dai Funzionari con rispettivi certificati digitali:

Pier Giorgio Cabella in data 13/11/2025